

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOJO KUN KARATE

TITOLO I Denominazione - sede

ART.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Bologna, Via Zoni, 2 un'associazione non commerciale operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "DOJO KUN KARATE A.S.D." Associazione sportiva dilettantistica. Il cambiamento di sede non costituisce una modifica statutaria e viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con la maggioranza assoluta dei voti. Essa aderisce all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia locali.

TITOLO II Scopo - Oggetto

ART. 2 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3 L'associazione, con spirito altruistico, si propone di:

1. Studiare la pratica del Karate tradizionale stile Shotokan con particolare attenzione sia agli aspetti tecnici relativi all'applicazione delle tecniche che a quelli teorici, filosofici e di confronto con altre discipline orientali.
2. perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;
3. gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente locale, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
4. proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
5. partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
6. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali; per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina Karate e affini, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
7. come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri soci;
8. come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, organizzare viaggi e soggiorni turistici la cui partecipazione è destinata ai propri soci,
9. promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
10. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
11. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tessere alla federazione nazionale di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
12. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
13. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
14. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
15. L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
16. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III Soci

ART.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. E' esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

ART.5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART.6 La qualifica di socio individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- a godere dell'elettorato attivo e passivo

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali,
- al pagamento della quota sociale. Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa né una sua rivalutazione. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento a causa di morte.

ART. 7 I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota sociale non è mai rimborsabile ed in ogni caso non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio.

TITOLO IV Recesso - Esclusione

ART. 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso per un periodo di 1 mese del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART.10 Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto all'art. 9 lett b) del presente Statuto. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V Fondo Comune - Esercizio Sociale

ART.11 Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 12 L'anno sociale e l'esercizio finanziario va dal 01/09 al 31/08, di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

ART.13 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 14 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- procede alla elezione delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Cons. Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera l'esclusione dei soci.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 18 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati. I membri del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o per posta elettronica da spedirsi non meno di quindici giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. Di ogni seduta è redatto relativo verbale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- compilare gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

ART.20 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 21 Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 22 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII Scioglimento - Controversie

ART. 23 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna.

ART.25 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione e/o Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Cod. Civ.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

E' 01 allegato dell'atto
Registrato al N. 43049 serie 3

In data 15 dicembre 2002, alle ore 21, presso la sede dell'Associazione Dojo Kun Karate si riunisce il Consiglio Direttivo della stessa per discutere il seguente ordine del giorno:

1) adempimenti connessi all'entrata in vigore della Legge Finanziaria per l'anno 2003.

Sono presenti Brusco Luigi, Castelli Alessandra, Carisi Cristina, Giannasi Sara.

Si passa ad illustrare il disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 evidenziando che questo prevede, per quanto interessa, una riforma nella disciplina delle attività sportive dilettantistiche, imponendo in particolare che le società e le associazioni che svolgono tale tipo di attività indichino, nella denominazione sociale, la finalità sportiva e la ragione dilettantistica. Si evidenzia che l'Associazione Dojo Kun intende continuare a svolgere attività sportiva a livello dilettantistico e pertanto si decide di modificare, a decorrere dall'1 Gennaio 2003, la denominazione dell'Associazione come segue:

"Dojo Kun Karate Associazione sportiva dilettantistica".

La modifica della denominazione sociale resta subordinata all'effettiva entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2003.

Non essendo altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 21.30.

IL SEGRETARIO VERBALE

Alessandra Castelli

IL PRESIDENTE

Luigi Brusco

Alessandra Castelli

BOLOGNA 20/12/2013



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 20/12/2013 Serie 3 al N. 13048

pagato € 168,00

(Euro

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Patrizia Barba)



AGENZIA DELLE ENTRATE



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

L. ARISBO S.p.A. - 5065

Via Larga, 36/2

AGENZIA/UFFICIO

40138 BOLOGNA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

ASD DOJO KUN KARATE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

BOLOGNA

PROV.

CODICE FISCALE

9.1.18.34.503.77

giorno mese anno

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE

TEG16

codice

sub. codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

109IT

12. DESCRIZIONE (*)

Table with 12 empty rows for description.

13. IMPORTO

Table with 12 rows for import amount, containing handwritten '168,00' in the first and last rows.

14. COD. DESTINATARIO

Table with 12 empty rows for destination code.

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

Table with columns for DATA, CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE, AZIENDA, and CAB/SPORTELLO. Contains handwritten data: 20/12/2013, 06385, 02443.

PAGATO stamp with date 20 DIC. 2013 and CARISBO S.p.A. FIL. di BOLOGNA - 5065.